



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

- Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 07/03/95 -
- **IN VIGORE DAL 25 APRILE 1995**

REGOLAMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE**INDICE-SOMMARIO****TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

- Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e tipologie
- Art. 2 - Requisiti
- Art. 3 - Promozione del referendum
- Art. 4 - Integrazione delle proposte da parte della Giunta
- Art. 5 - Esame di legittimità ed ammissibilità della proposta
- Art. 6 - Comitato dei garanti
- Art. 7 - Raccolta delle firme
- Art. 8 - Autenticazione delle firme
- Art. 9 - Spese per l'autenticazione delle firme
- Art. 10 - Presentazione della richiesta di referendum

TITOLO II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- Art. 11 - Indizione
- Art. 12 - Periodi di sospensione del referendum
- Art. 13 - Revoca del referendum
- Art. 14 - Disciplina della votazione
- Art. 15 - Certificati elettorali
- Art. 16 - Ufficio comunale per il referendum
- Art. 17 - Ufficio di sezione
- Art. 18 - Operazioni di voto
- Art. 19 - Operazioni di scrutinio
- Art. 20 - Proclamazione dei risultati
- Art. 21 - Reclami
- Art. 22 - Pronunciamento del Consiglio

TITOLO III- DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Rinuncia alla richiesta di referendum
- Art. 24 - Disposizioni applicabili
- Art. 25 - Spese
- Art. 26 - Entrata in vigore

TITOLO I
RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e tipologie

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento del referendum consultivo comunale, istituito dall'art. 9 dello Statuto ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il referendum è indetto per tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Il referendum, salva restando la natura consultiva, può essere di tipo propositivo o revocatorio:

- a) - è di tipo propositivo quando sottopone agli elettori fino ad un massimo di tre proposte di soluzione ad un problema o fino ad un massimo di tre proposte di atti da assumere da parte degli organi comunali competenti;
- b) - è di tipo revocatorio quando sottopone agli elettori la proposta di ritiro di una deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 2

Requisiti

1. Il referendum è indetto quando lo richieda:

- a) - il Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) - un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque ammesso intorno a proposte già sottoposte a referendum nel corso di uno stesso mandato amministrativo ovvero già dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.

3. Il referendum non può essere proposto intorno a questioni attinenti:

- a) - lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
- b) - attività meramente esecutive di norme statali e regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva della Provincia;
- c) - elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) - il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dal Comune;
- e) - provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
- f) - l'attuazione dei principi dettati dall'art. 3, commi 1 e 2, Cost., sulla pari dignità giuridica e sociale delle persone.

4. Il referendum di tipo revocatorio, oltre a riguardare la sola proposta di ritiro di deliberazioni consiliari, non può inoltre essere proposto intorno a questioni che abbiano già costituito, in capo dei relativi destinatari, diritti acquisiti od il cui affievolimento comporti comunque per l'amministrazione comunale l'assunzione di oneri finanziari risarcitori di entità superiore al risparmio conseguente all'adozione dell'atto di ritiro ivi proposto.

5. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve rendere esplicite - ove possibile ed inerente - le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione ed indicare le modalità di copertura di tali oneri. A questo fine, i promotori delegati potranno richiedere al Sindaco che venga loro tempestivamente indicato l'ufficio comunale competente alla determinazione dei suddetti elementi di ordine finanziario. Qualora non sia possibile attendere alla predetta determinazione in via breve, sulla scorta dei dati già in possesso dell'Amministrazione, è possibile che la stessa venga indicata con ordini di grandezza approssimativi.

Dell'esito della collaborazione con gli uffici comunali viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del servizio competente, dal Ragioniere capo e dai promotori delegati, da allegarsi all'istanza di referendum. Di tale verbale o comunque della relazione presentata autonomamente dal Comitato dei promotori, a cura della Segreteria comunale, viene redatto un estratto, la cui copia va inserita in calce ad ogni successivo documento proplulsivo l'istanza referendaria ad eccezione delle schede per la votazione.

Art. 3

Promozione del referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum, costituiti in Comitato, debbono presentare entro il mese di ottobre di ogni anno apposita istanza scritta al Sindaco, che le inserisce, in ordine progressivo alla data di ricevimento, in apposito raccoglitore. Di ogni istanza viene rilasciata copia con gli estremi dell'avvenuta protocollazione.

2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare in calce la sottoscrizione di almeno cento cittadini elettori nel Comune di Calderara di Reno. In calce all'istanza dovranno essere indicati i nominativi di tre fra i promotori, delegati ad illustrare l'istanza di fronte al Comitato dei garanti nelle forme di cui agli articoli successivi; salvo espressa dichiarazione contraria - e fermo restando il numero massimo di tre - i primi tre firmatari si intendono delegati al ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale di tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento delle operazioni referendarie.

3. L'istanza deve indicare se si intende promuovere un referendum di tipo propositivo o di tipo revocatorio.

4. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla consultazione popolare, e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole ed obiettiva libertà di opzione.

5. Qualora l'istanza riguardi un referendum di tipo propositivo e prospetti alla consultazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per...", cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum. L'istanza non potrà prospettare più di due proposte fra loro alternative.

6. Qualora l'istanza riguardi un referendum di tipo revocatorio, la proposta dovrà essere completata con la formula "volete che sia ritirata/o...", con l'indicazione della data, numero e titolo della deliberazione consiliare sulla quale il referendum sia richiesto. Qualora sia limitata al suo ritiro parziale, deve essere completata oltre che dall'indicazione del numero degli articoli o dei commi di riferimento, dall'oggetto della questione sul quale il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per il ritiro di parte di uno o più oggetti deliberativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposto il ritiro. Può essere omessa l'indicazione dell'oggetto allorquando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità della proposta.

7. L'istanza di referendum di tipo revocatorio limitata ad una parte della deliberazione consiliare è inammissibile quando la sua eventuale recezione comporti l'inapplicabilità delle disposizioni residue.

8. E' consentito presentare un'unica istanza per la proposta di ritiro di più deliberazioni qualora queste risultino obiettivamente omogenee ed interconnesse.

9. I cittadini che intendono promuovere il referendum possono richiedere la collaborazione del Segretario comunale per l'individuazione e messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria.

10. Il Segretario cura, per ogni altra eventuale incombenza, di indicare il funzionario responsabile del relativo procedimento.

11. Le medesime disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto

compatibili, alle richieste di referendum deliberate dal Consiglio comunale, il quale dovrà altresì procedere, fra i membri sottoscrittori della richiesta, alla nomina di tre suoi rappresentanti per l'espletamento di ogni incombenza di fronte al Comitato dei garanti.

12. Per ogni tornata referendaria non possono essere raccolte le firme per più di sei istanze referendarie legittime ed ammissibili, con il limite di quattro per quelle ad istanza popolare e di due ad istanza consiliare. Ove quelle ad istanza popolare siano più di quattro, il numero dei referendum successivi al primo eventualmente richiesti da un medesimo Comitato è ridotto in proporzione alla possibilità di poter promuovere quelli legittimi ed ammissibili eventualmente richiesti in tempo utile da altro Comitato, fermo il limite massimo di quattro istanze per ogni tornata referendaria e l'automatica iscrizione in quella successiva di quelli che siano stati eventualmente posposti, ai sensi dell'art. 6, comma 5. La terzietà di un Comitato rispetto ad un altro è dimostrata, ai sensi del precedente comma 2, dalla sottoscrizione dei cittadini che ne sostengono la rispettiva istanza, che devono risultare diversi per almeno cento unità.

13. Le deliberazioni consiliari promotrici del referendum che non abbiano sortito in una consultazione referendaria nel corso dello stesso mandato amministrativo devono essere rideliberate dal Consiglio subentrante. Il voto favorevole assicura il mantenimento dell'originario numero d'ordine.

Art. 4

Integrazione delle proposte da parte della Giunta

1. Qualora sia stata inoltrata una proposta di referendum di tipo propositivo, è in ogni caso riservata alla Giunta la facoltà di formulare sullo stesso oggetto un quesito da aggiungere in calce a quello od a quelli formulati dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.

2. In questo caso, la Giunta potrà nominare un proprio delegato per l'esercizio delle medesime facoltà ammesse ai promotori delegati dai cittadini ovvero ai rappresentanti del Consiglio comunale di fronte al Comitato dei garanti.

3. Il quesito giuntale, trasmesso al Comitato dei garanti unitamente alla proposta referendaria, è sottoposto al medesimo vaglio di ammissibilità a cui soggiace quest'ultima, salvo decadere automaticamente ove essa venga rigettata.

Art. 5

Esame di legittimità e di ammissibilità della proposta

1. La legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie promosse dai cittadini è espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva, dal Comitato dei garanti di cui all'articolo successivo.

2. Il Sindaco trasmette al Comitato dei garanti le proposte di referendum entro quindici giorni dal loro ricevimento ovvero, in caso di referendum consiliare, dall'avvenuta esecutività della delibera consiliare.

3. Il Comitato dei garanti è tenuto ad esprimersi entro i venti giorni successivi, salvo una proroga di dieci giorni deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per ragioni motivate. I tre promotori delegati di cui all'art. 3, comma 2, possono chiedere audizione al Comitato dei garanti per integrare - fermi restando i termini della proposta - le motivazioni della loro istanza. A tal fine, ed altresì se lo ritenga comunque opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, il Comitato dei garanti invierà loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora il Comitato dei garanti riscontri delle irregolarità nella

procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

5. L'accertamento sulla legittimità delle istanze di referendum deliberate dal Consiglio comunale, nonché quello sull'integrazione giuntale di cui al precedente art. 4, è svolto preventivamente dal Segretario comunale, il quale è tenuto a rilasciare un apposito parere sulle rispettive proposte deliberative. L'accertamento sulla loro ammissibilità, ivi compresa la partecipazione alle sue riunioni dei propri rappresentanti è invece deferito al Comitato dei Garanti nelle medesime forme di cui al presente articolo.

Art. 6

Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri eletti dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei propri componenti all'interno di una rosa di nove candidati di comprovata esperienza in diritto amministrativo, di cui uno per ciascuna di tre terne, rispettivamente indicate dal Difensore civico regionale, dal Rettore dell'Università di Bologna e dal Prefetto di Bologna all'inizio di ogni mandato consiliare. Qualora dopo due votazioni non sia stato possibile procedere all'elezione del collegio, o di taluno dei suoi membri, il Consiglio dovrà pronunciarsi all'interno di un'altra rosa di candidati, formata in termini tali da rispettare le proporzioni di cui sopra.

2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio comunale ed è presieduto da uno dei candidati indicati dal Difensore civico regionale. I membri del Comitato non possono essere rieletti per più di due mandati. In caso di vacanza di un seggio del Comitato nel corso del mandato, il Consiglio dovrà provvedere tempestivamente a reintegrarlo utilizzando i medesimi criteri di cui al comma 1.

3. Il Comitato giudica insindacabilmente:

- a) - la legittimità e l'ammissibilità dei quesiti referendari a seconda della legge nonché delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal presente regolamento; accerta altresì gli effetti di illegittimità conseguenti all'eventuale ritiro delle disposizioni oggetto del referendum. Rispetto ai quesiti ad istanza consiliare, tale esame è limitato alla sola ammissibilità;
- b) - l'improcedibilità del procedimento referendario in caso di revoca accertata nelle forme e nei termini stabiliti dal successivo art. 13;
- c) - l'improcedibilità del procedimento referendario per la naturale estinzione dei presupposti di fatto o di diritto che ne avevano motivato la proposta.

4. In caso di presentazione di più istanze nel corso di una medesima tornata referendaria, quelle successive alla quarta fra le istanze popolari e quelle successive alla seconda fra le istanze consiliari sono essere trasmesse al Comitato dei garanti solo qualora esso abbia rigettato una o più di quelle prime.

5. I promotori delegati delle istanze di referendum successive a quelle conoscibili dal Comitato dei garanti devono confermare per iscritto al Sindaco, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario di cui all'art. 20, la richiesta di ingresso della loro proposta nella successiva tornata referendaria. La dichiarazione favorevole comporta il mantenimento, a scalare, del numero d'ordine assegnato originariamente alla loro istanza ed il suo invio al Comitato dei garanti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, della tornata referendaria immediatamente successiva.

6. Le decisioni del Comitato dei garanti sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme che lo hanno determinato.

7. Le decisioni del Comitato dei garanti, verbalizzate su apposito raccoglitore, sono assunte a maggioranza e devono essere comunicate ai tre promotori delegati ed al Sindaco entro tre giorni, il quale ne darà immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

8. Il Comitato dei garanti, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui all'art. 7, d'ufficio o su istanza scritta di due o più Comitati promotori delegati, delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie aventi il medesimo oggetto dichiarate legittime ed ammissibili. Può altresì consentire che alla loro riunificazione corrisponda la rideterminazione formale delle relative proposte, salva comunque la facoltà di integrazione riservata alla Giunta di cui all'art. 4. In tal caso, nell'atto di indizione, accanto ad ogni proposta o quesito dovranno essere indicati i nominativi dei rispettivi primi tre firmatari.

9. Il Presidente del Comitato dei garanti è deputato in via esclusiva a giudicare sugli eventuali conflitti interpretativi concernenti la corretta applicazione del presente regolamento sollevati nel corso delle operazioni referendarie.

10. Il Comitato dei garanti, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, nonché per ogni altra incombenza di ordine formale, può richiedere l'ausilio del Segretario comunale, il quale partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.

Art. 7

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme, che riguarda le sole istanze di referendum promosse dai cittadini, è effettuata su fogli di carta libera vidimati e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della loro consegna. Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima ed ammissibile dal Comitato dei garanti, nonché allegata copia dell'estratto del verbale di cui all'art. 2, comma 5.

2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della dichiarazione di ammissibilità espressa dal Comitato dei garanti, per la vidimazione all'Ufficio di Segreteria comunale che, dopo aver provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro, la data e la firma di un funzionario comunale, li restituisce senza ritardo ai promotori delegati.

Art. 8

Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza.

2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere dell'Ufficio giudiziario, ovvero dal giudice di pace, dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere comunale da lui delegato, o dal Segretario comunale o da altro funzionario comunale opportunamente incaricato dal Sindaco.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari determinati, del funzionario preposto alle autenticazioni.

Art. 9

Spese per l'autenticazione delle firme

1. L'autenticazione delle firme effettuate dal Sindaco, da un Assessore,

da un Consigliere comunale, dal Segretario comunale o dal funzionario incaricato sono esenti da spese.

Art. 10

Presentazione della richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 7, recanti le firme autenticate, è presentata dai promotori al Sindaco entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme.

2. Il Segretario comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte. La richiesta e la documentazione allegata è trasmessa dal Segretario, entro due giorni, all'Ufficio comunale per il referendum, costituito ai sensi dell'art. 16.

3. L'Ufficio comunale per il referendum, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali comunali di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dall'art. 2, e ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco.

TITOLO II

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 11

Indizione

1. Il referendum proposto dai cittadini viene indetto se sono state raccolte, nel termine dettato dal precedente art. 7, comma 1, un numero di firme valide pari ad almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo precedente.

2. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Sindaco indice il referendum che, salvo i casi previsti dal successivo art. 12, deve tenersi in una delle giornate di sabato o domenica dei mesi di aprile o maggio di ogni anno, accorpando in unica data le proposte di referendum dichiarate legittime ed ammissibili nel corso della medesima tornata referendaria. L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori, specificando altresì se gli stessi sono stati promossi dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.

3. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio e manifesti da affiggersi almeno venti giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'orario della votazione, l'avvertenza che il luogo della votazione sarà precisato nell'apposito certificato referendario, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. I manifesti sono pubblicati negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari ad almeno il doppio delle sezione referendarie.

4. La proposta di referendum deliberata dal Consiglio comunale è indetta con il medesimo atto di indizione di quello eventualmente promosso dai cittadini.

Art. 12
Periodi di sospensione del referendum

1. Il referendum non può essere effettuato:

- a) - nei tre mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
- b) - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- c) - nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
- d) - nei tre mesi antecedenti e successivi alla data fissata per le elezioni politiche;
- e) - contestualmente ad altre operazioni di voto.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolge entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 11.

Art. 13
Revoca del referendum

1. Il referendum può essere revocato qualora, in data anteriore alla sua indizione, gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto od una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.

2. Il Comitato dei Garanti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro dieci giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba comunque procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.

3. Il Sindaco, tramite manifesti e o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente alla cittadinanza l'eventuale revoca del referendum e le ragioni che l'hanno consentita.

Art. 14
Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di indizione del referendum e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno fissato per la consultazione.

2. La consultazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'Ufficio elettorale comunale provvede a compilare, in duplice copia, apposite liste sezionali dei cittadini aventi diritto al voto, che sono autenticate dal responsabile del suddetto Ufficio. Saranno depennati gli elettori deceduti o che abbiano comunque perso la capacità di voto sino al quindicesimo giorno anteriore alla consultazione.

Art. 15
Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati, anche tramite spedizione postale, agli elettori entro il decimo giorno antecedente alla data della consultazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli aventi diritto ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio elettorale a decorrere dal quinto giorno anteriore alla data della consultazione.

Art. 16
Ufficio comunale per il referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del referendum, l'Ufficio di presidenza del Consiglio nomina l'Ufficio comunale per il referendum.

2. L'Ufficio è composto da cinque membri, di cui tre nominati fra i Consiglieri comunali, e ne sono membri di diritto il Segretario comunale ed il responsabile dell'Ufficio elettorale. Almeno uno dei tre restanti seggi è riservato ad un componente espresso dai Capi gruppo consiliari in minoranza consiliare.

3. L'Ufficio comunale per il referendum predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, recante le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

4. Compete all'Ufficio comunale per il referendum:

- a) - sovrintendere alle operazioni referendarie;
- b) - predisporre i mezzi necessari affinché gli aventi diritto portatori di cause di inabilità motoria o similare impedimento possano regolarmente partecipare alla consultazione;
- c) - procedere, in pubblica adunanza, il giorno immediatamente successivo alla consultazione:

- all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto;
- all'accertamento del numero dei votanti ed alla somma dei voti validamente espressi;
- alla verifica della quota percentuale minima per la validità della consultazione;
- al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- alla verifica, ove necessario, dei verbali delle votazioni svolte nelle sezioni cui si riferiscono i reclami, procedendo all'eventuale correzione degli errori nei risultati;
- alla proclamazione dei risultati definitivi.

5. Le decisioni dell'Ufficio comunale per il referendum, che è collegio perfetto, sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.

6. Ai componenti dell'Ufficio comunale per il referendum viene corrisposta un'indennità la cui misura è stabilita nella delibera di Giunta che determina l'impegno di spesa complessivo per lo svolgimento dell'intero procedimento referendario.

Art. 17
Ufficio di sezione

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione, composto da un Presidente, da due scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un segretario. Per la loro nomina si applicano le regole e le procedure osservate in occasione delle elezioni amministrative.

2. I compensi dei componenti degli uffici di sezione sono stabiliti dalla delibera di Giunta che determina l'impegno di spesa complessivo per lo svolgimento dell'intero procedimento referendario.

3. Alla ripartizione del Comune in sezione ed alla loro localizzazione provvede la Giunta comunale, sentito l'Ufficio comunale per il referendum, ricercando un adeguato contenimento fra le esigenze di contenimento dei costi e di efficacia della consultazione.

Art. 18
Operazioni di voto

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della consultazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione, due copie del manifesto di indizione del referendum da esporre nella parte riservata al pubblico ed il restante materiale occorrente.

2. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle P) e Q) allegate alla l. 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni, con la dicitura "Referendum consultivo comunale di tipo propositivo" ovvero "Referendum consultivo comunale di tipo revocatorio".

3. Esse contengono la proposta, corredata dei relativi quesiti avanzati dai proponenti ed eventualmente dalla Giunta, formulata nella richiesta di referendum dichiarata legittima ed ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili, ivi specificando se essa è stata avanzata da cittadini ovvero dal Consiglio comunale. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.

4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

6. Le operazioni di voto hanno inizio ^{NON SOLTANTO} alle ore 07.00 della giornata di sabato o domenica fissata dall'atto di indizione del referendum e terminano alle ore 22.00 dello stesso giorno.

Art. 19
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento. Concluse le operazioni, tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, è recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Comitati o dei Gruppi consiliari comunali promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e Capigruppo consiliari.

3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione dei referendum.

4. Per le operazioni pre-referendarie e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

Art. 20
Proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio comunale per il referendum procede, previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 4, alla proclamazione dei risultati definitivi del referendum.

2. Di tali operazioni è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio di Segreteria e gli altri due sono trasmessi al

primo cittadino firmatario ed al Sindaco, che lo illustra al Consiglio comunale nel corso dell'adunanza di cui all'art. 22.

3. Entro tre giorni liberi dal ricevimento del verbale da parte dell'Ufficio comunale per il referendum, il Sindaco provvede alla comunicazione dell'esito del referendum:

- a) - mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
- b) - mediante trasmissione ai singoli Consiglieri del verbale di cui al comma 2;
- c) - mediante trasmissione ai Promotori delegati del verbale di cui al comma 2.

Art. 21

Reclami

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio comunale per il referendum, decide quest'ultimo in pubblica adunanza, prima di proclamare i risultati.

Art. 22

Pronunciamento del Consiglio

1. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia secondo una delle modalità stabilite nei commi successivi.

2. Nel caso di referendum consultivo di tipo propositivo, e qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia risultata favorevole alla modificazione della situazione attualmente in essere rappresentata dall'oggetto referendario, il Consiglio:

- a) - qualora la consultazione referendaria abbia riguardato una proposta deliberata da esso medesimo, approva un ordine del giorno che lo impegna, ovvero invita l'organo comunale competente, a darvi tempestiva attuazione;
- b) - se sia di sua competenza, ed in quanto tecnicamente possibile, delibera gli atti necessari all'attuazione della proposta contenuta nel quesito referendario ovvero di quella che abbia ottenuto la maggioranza dei voti fra quelle ivi prospettate;
- c) - approva un ordine del giorno che invita l'organo comunale competente ad attuare la proposta contenuta nel quesito referendario ovvero quella che abbia ottenuto la maggioranza dei voti fra quelle ivi prospettate;
- d) - approva un ordine del giorno che, non adottando alcuna delle proposte contenute nel quesito referendario, dà mandato alla Giunta di ricercare nuove soluzioni;
- e) - qualora sia stata la proposta di Giunta ad ottenere la maggioranza dei voti, approva un ordine del giorno affinché la stessa proceda tempestivamente a darvi attuazione.

3. Nel caso di referendum consultivo di tipo revocatorio e qualora si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio comunale:

- a) - delibera il ritiro dell'atto in oggetto della proposta referendaria;
- b) - approva un ordine del giorno che espone i motivi in base ai quali reputa di non ritirare l'atto in oggetto della proposta referendaria;
- c) - approva un ordine del giorno che incarica la commissione consiliare competente per materia a presentargli entro quarantacinque giorni una proposta di ritiro, anche parziale, dell'atto in oggetto del referendum, corredata della proposta per colmare le eventuali lacune normative.

4. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio comunale adotta uno degli atti di cui sopra, il Sindaco convoca i primi tre firmatari della proposta referendaria per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio comunale. Essi hanno comunque diritto di intervenire, una volta e per non più di quindici minuti complessivi, nel corso dei lavori della seduta consiliare dedicata

all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Rinuncia della richiesta di referendum

1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Comitato dei Garanti. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta all'Ufficio di presidenza del consiglio corredata delle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'art. 3.

2. Analogamente a quanto stabilito dal comma 1, il Consiglio comunale potrà deliberare di rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie dietro proposta del gruppo promotore sottoscritta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 24

Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di adottare, sentito l'Ufficio comunale per il referendum, provvedimenti in loro deroga relativamente alle norme sulla pubblicità dettate dall'art. 52 cit.

Art. 25

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune fatto salvo quanto disposto dall'art 23, comma 1.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esperito il vaglio di controllo da parte del competente Comitato regionale.